



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0000267 del 16 febbraio 2017

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1019, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 465/DDA/MC)

Con istanza DDA/1019, pervenuta in data 14 febbraio 2017 (prot. n. DDA/0000186), è stata segnalata dalla FPM (Federazione Contro la Pirateria Musicale e Multimediale), giusta delega delle società Sony Music Entertainment S.p.A., Universal Music Italia S.r.l. e Warner Music Italia S.r.l., detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet rarbg.to, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- "*Garth Brooks – Man against Machine*", alla pagina internet
<omissis>;
- "*Leann Rimes - Remnants*", alla pagina internet
<omissis>;
- "*Megan Trainor - Lips are movin*", alla pagina internet
<omissis>;
- "*Judas Priest - Redeemer Of Souls*", alla pagina internet
<omissis>;
- "*Judas Priest - Redeemer Of Souls*", alla pagina internet
<omissis>;
- "*Judas Priest - Redeemer Of Souls*", alla pagina internet
<omissis>;
- "*BEYONCE – 7 11*", alla pagina internet
<omissis>;
- "*DJ Khaled – Hold You Down*", alla pagina internet
<omissis>;
- "*The weekend – I feel it coming*", alla pagina internet
<omissis>;
- "*Maroon 5 - Animals*", alla pagina internet
<omissis>;
- "*The struts – Kiss this*", alla pagina internet
<omissis>;
- "*Anthrax - Madhouse*", alla pagina internet
<omissis>;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

- *“Healt – Death Magic”*, alla pagina internet
<omissis>;
- *“Jamie N Commons & X Ambassadors - Hungle”*, alla pagina internet
<omissis>;
- *“Jamie N Commons & X Ambassadors - Hun”*, alla pagina internet
<omissis>;
- *“Nicki Minaj - Anaconda”*, alla pagina internet
<omissis>;
- *“Nicki Minaj – Pills N otions”*, alla pagina internet
<omissis>;
- *“Take That - IIP”*, alla pagina internet
<omissis>;
- *“David Bowie - Legancy”*, alla pagina internet
<omissis>;
- *“Pink Floyd – The early years”*, alla pagina internet
<omissis>;
- *“Regina Spektor – Remember Us To Life”*, alla pagina internet
<omissis>;
- *“Selah Sue - Alone”*, alla pagina internet
<omissis>;
- *“Nico e Vinz – Am I Wrong”*, alla pagina internet
<omissis>;
- *“Ed Sheeran - One”*, alla pagina internet
<omissis>;
- *“Ed Sheeran - X Deluxe Edition”*, alla pagina internet
<omissis>;
- *“Jason Mraz - Love Someone”*, alla pagina internet
<omissis>;
- *“Coldplay - A Sky Full Of Stars”*, alla pagina internet
<omissis>;

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito internet rarb.to, raggiungibile alla mail support@rarbg.to e spam@rarbg.to, risulta verosimilmente registrato da una Società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell’utente, di cui non appare rintracciabile alcun recapito;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

- i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società NETSAAP, BG società cui risultano verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati a Federacija Bosna I Hercegovina, Sarajevo, raggiungibile all'e-mail noc@netsaap.com.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/1019 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Michela Catricalà, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/1019", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 2 marzo 2017**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore